

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/68 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1968
che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2071/68 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2141/68 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2071/68, ai dati di cui la Commissione è

ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2071/68 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 20. 12. 1968, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 28. 12. 1968, pag. 24.

ALLEGATO

La sottovoce ex 04.03 A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2071/68 modificato e gli importi corrispondenti devono leggersi come segue :

Numero della nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione in u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.03 A	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso : — il Regno Unito — i paesi della zona A — il Cile — gli altri paesi terzi — le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE	 108,40 130,00 140,00 133,00 130,00